



SSM

Scandicci -16 Aprile 2024

**LA RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE**

**Il piano del
consumatore e le
procedure esecutive**

Maria Ludovica Russo

GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER IL DEBITORE

Il piano del consumatore LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 12bis, 12ter, 13, 14bis e 14 ter.

Applicabile alle: procedure in corso ed alle domande presentate **prima dell'entrata in vigore del CCII**, ossia prima del 15.07.2022 (cfr. Sez. U Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021)

Sullo sfondo: **Liquidazione dei beni del debitore**

(art. 14ter e 14quinquies)

Stesse regole intertemporali

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-72 CCII)

Applicabile: alle domande presentate/procedure iniziate dal **15.07.2022**.

Sullo sfondo: **Liquidazione Controllata del sovraindebitato.**

(art. 73 ed art. 268 e ss CCII).

Stesse regole intertemporali

Il non automatic stay nelle procedure di «sovraindebitamento» del consumatore

Elementi comuni delle misure protettive (cautelari)

TRA

Piano del consumatore

(Art. 12 bis c. 2 L. 3/2012)

Piano Ristrutturazione debiti del consumatore

(art. 70 c. 4 e 5)

- **Necessità di un provvedimento espresso del giudice**; Non automaticamente al momento della domanda.
- Vaglio soddisfazione **requisiti preliminari di ammissibilità** (art. 70 primo periodo CCII e rinvio artt. 7,8 e 9 L. 3 2012): condizioni soggettive e fattibilità
- Vaglio sul **requisito del periculum**: ossia pericolo di pregiudizio per la fattibilità del piano, tale per cui occorrerà sospendere tutte quelle procedure che, se non interrotte, **potrebbero impedire la concreta eseguibilità del piano proposto dal consumatore** (differenza con concordato minore: divieto generale per crediti con causa anteriore)
- **Dunque sospensione di specifici procedimenti esecutivi**

Il non automatic stay nelle procedure di «sovraindebitamento» del consumatore

Elementi di differenza delle misure protettive (cautelari)

TRA

Piano del consumatore
(Art. 12 bis c. 2 L. 3/2012)

Piano Ristrutturazione debiti del consumatore (art. 70 c. 4 e 5)

- Necessità **dell'istanza del debitore** per il piano di ristrutturazione art. 70 c. 4 CCII – non più iniziativa solo del GD (come ex art. 12bis c. 2).
- **Provvedimento ed estensione temporale**: decreto di fissazione della convocazione dei creditori e fino alla definitività provvedimento di omologazione (art. 12bis L. 3/2012)/ decreto di pubblicazione e comunicazione del piano e fino alla conclusione del procedimento (art. 70 CCII)
- **Estensione oggettiva della sospensione**→
 - Inibita non solo prosecuzione di **specifici procedimenti di esecuzione forzata** (art. 12bis c. 2);
 - Inibito anche **l'inizio di nuove esecuzioni** o azioni cautelari, **sul patrimonio del consumatore**, nonché altre misure idonee a preservare integrità patrimonio (art. 70 c. 4 CCII).

Certezze:

Provvedimento di sospensione esterna: **art. 623** c.p.c, **differente ontologicamente da art. 624** c.p.c. (cfr. Cass. 8799/2022)

- **Differente metodologia di impugnazione** del provvedimento sospensivo o della mancata emissione (rinvio)

Non gemmato da opposizione, ma **dichiarativo di evento sospensivo esterno.**

Concetti da chiarire:

- Mero automatismo, di sospensione già effettuata?
- Cosa controlla il GE?
- Come si impugna il provvedimento di mancata sospensione?

«Sovraindebitamento» del consumatore (sia art. 12bis c. 2, che art. 70. c. 4) **rappresenta ipotesi eccezionale di sospensione ad opera di un giudice esterno (GD) di una specifica procedura esecutiva.**

Dunque?



La natura del provvedimento del GE



I controlli del Giudice dell'esecuzione



COSA CONTROLLA IL GE?

- 1.** Se il decreto di apertura della procedura indica, tra le procedure esecutive da sospendere o che non possono essere intraprese, **quella pendente** dinanzi a lui.
- 2.** Se la **domanda di ristrutturazione dei debiti sia stata accolta**, e quindi omologata, o se invece sia stata rigettata.
- 3.** Per le azioni nuove o altre misure idonee a garantire integrità patrimonio debitore: **se attengono al patrimonio del debitore** (es. debitore occupante sine titolo di un immobile pignorato contro altro soggetto; idem procedure ex art. 602 c.p.c. instaurate contro terzo pignorato non debitore).

Ma è un vero controllo?? Cosa può fare il GE?

Occorre indagare la natura del provvedimento da emettere...

Gli enunciati di Corte di Cassazione n. 22715/2023

- ✓ Principi (della Cassazione) non sono nuovi ma solo affermati esplicitamente.
- ✓ Nessuno giudice – di regola - ha il potere esterno di sospendere una procedura esecutiva.
- ✓ Tra GD e GE vi è rapporto di **equiordinazione**.
- ✓ Il cd. «sovraindebitamento del debitore» è ipotesi eccezionale **non estensibile analogicamente** (v. ipotesi del concordato minore ora artt. 74 ss. CCII, qualche similitudine con composizione negoziate, per inibitoria di «determinate iniziative», art. 18 CCII).

Il GE questi non resta esautorato dalla gestione e direzione della procedura esecutiva , ex art. 484 c.p.c., ma deve prendere atto della causa di sospensione esterna, ex art. 623 c.p.c., e conseguentemente disporre, non senza averne verificato l'effettiva ricaduta sul procedimento stesso.

Gli enunciati di Corte di Cassazione n. 22715/2023

- ✓ **IL GE svolge i controlli enunciati.** *Altri controlli?* Per alcuna dottrina: controllo contraddittorio ed esistenza presupposti oggettivi (ma significherebbe ingerenza al contrario nella sfera del GD);
- ✓ ove decida **di non sospendere ex art. 623 c.p.c., la procedura continuerà il suo corso;**
- ✓ costituirà **onere della parte interessata** – che abbia ragione di contestare la decisione - opporsi al provvedimento con **i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c.**, interni alla stessa procedura esecutiva (anche sollecitando revoca se non emesso atto attuativo successivo);
- ✓ applicazioni **preclusioni proprie del processo esecutivo**, pena l'irretrattabilità (cfr. sul concetto di rimendi chiusi ed irretrattabilità, Cass. 3850/2021 e Cass. 12673/2022 degli effetti dell'esecuzione forzata, che apre finestra per il rilievo d'ufficio che ha comunque ha i suoi limiti temporali).
- ✓ **Inammissibilità ed inutilità dei rimedi oppositivi innanzi al GD.**

Dato testuale **art. 70 CCII**→ Momento sarebbe: **in sede di adozione del decreto**, che «subordinato ad una valutazione di conformità della proposta e del **piano rispetto ai requisiti di ammissibilità** imposti dal legislatore»

(Giurisprudenza su art. 12bis l. 3/2012 : Trib. Torre Annunziata, 30 settembre 2020,; Trib. Cuneo, 25 marzo 2017; Tr Marsala, 3 gennaio 2018; Trib Milano, 13 ottobre 2015: inammissibilità istanza sospensione prima del deposito del piano)

Tribunale Brindisi, 5.08.2023: prospettazione di **un potere di sospensione "atipico"** da parte del giudice del sovraindebitamento, **"prima dell'avvio della procedura"** con deposito del piano, non espressamente codificato da alcuna norma fondandosi, piuttosto, su una lettura sistematica e assiologica della disciplina di riferimento → Art. 24, 111 Cost., Artt. 6, 13 CEDU e d ART. 47 CDFUE.

Tempo ristretto: **90 giorni**, al fine di produrre elementi per valutare periculum a preservazione patrimonio - corroborati da una prima valutazione ad opera dell'o.c.c. in relazione al contenuto del redigendo piano - oppure al deposito del piano.

Ma il GE??? **Art. 623 cpc** sospensione esterna se ex lege o in base a provvedimento di sospensione del giudice del titolo o di un giudicante titolare del potere inibitorio. Ma qui non c'è...

GE ha potere valutativo?? Principio equiordinazione Cass. 22715/2023 prende forma.

Non è 623 c.p.c.; 624 c.p.c. ? (fondato motivo di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi?);

richiesta art. 484 c.p.c. /coordinamento tra uffici



La possibilità di una sospensione atipica (decisione del Tribunale Brindisi 13.06.2023).

Gli effetti sulla procedura esecutiva: i 2 blocchi di attività

La (non) prosecuzione della procedura esecutiva:

- ❖ **non si** può adottare l'**ordinanza di vendita** di cui all'art. 569 c.p.c., (rimarranno validi gli atti esecutivi già compiuti, come il pignoramento)
- ❖ **inibita fase distributiva;**
- ❖ **Iscrizione a ruolo di pignoramento già iniziato?**
SI → Artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (post modifiche d.l. 2014, n. 132, conv., con modificazioni, con l. 2014, n. 162): inefficacia del pignoramento, per il mancato deposito nel termine di 30 gg (per le espropriazioni mobiliari e presso terzi) o 15 gg (per l'espropriazione immobiliare) della nota di iscrizione a ruolo e di una serie di documenti, specificatamente indicati dalle citate disposizioni.
Non rappresenta atto di prosecuzione della procedura, ma atto necessitato che ne stabilizza l'efficacia

Gli atti conservativi:

- **non viene meno la custodia, in quanto permane il vincolo di** indisponibilità determinato dal pignoramento, e la conseguente necessità di conservazione del cespite (art. 65 c.p.c.)
- **legittimazione del custode** a percepire gli eventuali frutti, cui il pignoramento si estende a mente dell'art. 2912 c.c.
- **Liberazione?** Tendenzialmente no (contraria a ratio delle misure di protezione) tranne ove: in corso e bene è occupato da un terzo; la liberazione è necessitata per lo stato del cespite o per il comportamento degli occupanti (comportamenti ostativi ex art. 560 c. 9 c.p.c.)

Gli effetti sulla procedura esecutiva

Aspetti da sottolineare →

- **Trascrizione del pignoramento:** non si cancella la trascrizione del pignoramento (cfr. Cass. 25802 del 22 dicembre 2015, in tema di concordato, ma che ribadisce la persistenza degli effetti prenotativi)
- **Eventuale precedente aggiudicazione:** resterà valida e stabile in virtù della prevalente tutela dell'affidamento dei terzi, di cui l'art. 187 bis disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 30/11/2006, n.25507; Cass. 2433 del 30/01/2009, in tema di fallimento; principio generale dello ius ad rem espresso da Cass. S.U. n 21110/12).
- **Aggiudicazione emessa in presenza provvedimento di sospensione?:** illegittima ed invalida così Cass. n. 1674 del 21 ottobre 2022, e tale invalidità non può venir meno, ex tunc, neanche in caso di successiva revoca del provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva disposto il temporaneo divieto.

Gli effetti sulla procedura esecutiva

Ipotesi più critiche→

Pignoramento immobiliare notificato e non trascritto? Pignoramento presso terzi notificato solo al debitore esecutato? Prima del provvedimento sospensivo...

- **Pignoramento immobiliare**: art. 555 c.p.c.→ **fattispecie a formazione progressiva**, in cui «la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo - se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione - determina l'automatica sospensione della procedura già pendente ex art. 623 c.p.c., **ma non inibisce la suddetta trascrizione, che costituisce attività conservativa** e di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già "in itinere", in difetto della quale il vincolo, pur efficace tra le parti, risulterebbe altrimenti inopponibile, così vanificandosi totalmente la sua efficacia e la stessa utilità della perdurante pendenza del processo» (Cfr. Cass. 37558 del 22/12/2022).
- Invece, il **pignoramento presso terzi** si configura come **fattispecie a formazione progressiva** che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo; **la notifica dell'atto al terzo è poi un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie** (Cass. 32804/2023).

Il venir meno delle misure di protezione e la ripresa della procedura esecutiva

Venuta meno delle misure protettive per:

- revoca misura protettiva (art. 70 CCII c. 4)
- revoca del decreto di apertura per frode ai creditori
- mancata omologazione (art. 12bis c. 3 l. 3/2012 e art. 70 comma decimo, c c i) se non si opta per la via della conversione nella liquidazione controllata

Conseguenze→

Possibilità riattivazione della procura esecutiva

Strumenti →riassunzione del processo a norma.

Ex **dell'art. 627 c.p.c. entro 6 mesi** ?

O ex **art. 297 c.p.c.** entro 3 mesi?

Art. 297 c.p.c., coniato per il giudizio di cognizione

627 c.p.c., che letteralmente sembrerebbe prevista per sospensione dovuta ad opposizione, si presta ad interpretazione analogica più facilmente.

Dies ad quem: da cessazione causa di sospensione

L'omologa del piano: i controlli del GE e gli effetti sulla procedura esecutiva

Cosa controlla il GE?

- **Esistenza provvedimento di omologa** senza entrare nel merito della stessa o della sua ritualità (sentenza impugnabile ex art. 51 nell'ambito della procedura di composizione)

Effetti:

- ❑ le esecuzioni già **pendenti sul patrimonio del debitore** (e salva l'ipotesi di subentro nell'esecuzione in corso da parte del liquidatore) **non possono essere proseguite.**
- ❑ Il decreto (ora sentenza) **deve essere pubblicato; nonché trascritto**, a cura dell'OCC; (il decreto/sentenza deve intendersi **equiparato all'atto di pignoramento**, art. 12bis c. 7, ora trascrizione ex art. 70 c. 7 CCII a cura dell'OCC)
- ❑ **Per procedure nuove?** Impossibilità di agire esecutivamente **per creditori con titolo o causa anteriore alla pubblicazione dell'omologa** (art. 13 c. 4 L. 3/12; art. 70. c. 8 prevede medesima pubblicità); impossibilità di agire esecutivamente **per i creditori successivi sui beni oggetto del piano** (art. 12ter c. 2 L. 3/12; ma anche per CCII si deve intendere perdurante il blocco sui beni oggetto del piano).
- ❑ **Gli effetti sospensivi per procedura esecutive in corso vengono meno? NI**

Gli effetti dell'omologa del piano

- ✓ Procedure (in corso) **non possono essere proseguite** (art. 12.ter, art. 70CCII non esplicita, ma art. 71CCII c. 1 con poteri debitore e CCII; art. 71 c. 2 cancellazione pignoramenti e c. 3 inefficacia atti in violazione per creditori anteriori, depongono per stesse conseguenze)

Si tratterebbe però di un'improseguibilità che non determina l'estinzione ma una sorta di **congelamento delle procedure pendenti**. Per alcuna dottrina: chiusura vera e propria (v. Cass. 35960/22 su concordato preventivo: temporanea inesigibilità).

Conseguenze:

- ✓ **Non viene cancellato il pignoramento** (art. 13. c. 3 ed ora 71 c. 2, che prevede cancellazione post atto dispositivo a cura del GD).
- ✓ Si consentirebbe al creditore di **riassumere la procedura** in caso di revoca dell'omologa (art.627 c.p.c.), ma senza poter riscattare «entrate» svincolate e ove bene non sia stato oggetto di vendita in sede di «sovraindebitamento»
- ✓ **Improseguibilità definitiva dopo scadenza del termine per la revoca** (termine di sei mesi dalla relazione finale) o in caso di vendita del cespite staggito nella procedura di composizione. **Cancellazione della trascrizione del pignoramento.**
- ✓ **Divisione endoesecutiva? Tribunale di Mantova del 25.01.2023: Improcedibilità del giudizio e cancellazione della domanda di divisione. Perplexità**

Gli effetti dell'omologa del piano

Le conseguenze pratiche e l'esame delle prassi

- ❖ **La custodia**
- ❖ **Le spese degli ausiliari:**
- ❖ **La distribuzione delle somme ricavate (canoni/vendita/cauzioni)**
- ❖ **La possibile prosecuzione (a cura del liquidatore o a cura di?)**



Le conseguenze pratiche dell'omologazione

Custodia: con evidenza **si interrompe**, in quanto sarà il liquidatore (art. 13 l. 3/2012); oppure il debitore con vigilanza ed ausilio dell'OCC (art. 71 c. 1 CCII) a portare avanti piano liquidatorio

Fase distributiva: inibita la fase distributiva, per cui somme incamerate (canoni, ricavato vendita, ma anche cauzioni ex artt. 487/510 c.p.c.); rimesse nella disponibilità del «debitore» o del liquidatore, in base alle disposizioni del piano omologato. Se distribuzione effettuata comunque? **Necessità opposizione ex art. 617 c. 2 c.p.c. al piano di riparto** e possibilità di revoca nello stesso termine (cfr. Cass. 32143 del 20/11/2023); altrimenti irretrattabilità (Cass. 12673 del 20/04/2022 e 22715/23 cit.)

Automaticamente? **Serve istanza di una parte o del liquidatore:** Meglio utilizzare formule neutra «*somme svincolate a favore della procedura di sovraindebitamento, secondo le previsioni del piano*»

Si può proseguire la procedura esecutiva?

Tesi: ammissibilità con intervento del liquidatore ex art. 13 c. 1 (Trib. Monza 26/03/2018).

Art. 71 CCII: alle vendite ed a realizzazione piano provvede **debitore ed OCC**. Debitore? Ma nelle forme di parte della procedura esecutiva (senza piegare la stessa, senza poter gestire il bene) **OCC? Potremmo dire di no.** E consulente del debitore, sia pure non esclusivo; attestatore fidefacente a tutela dei creditori; ausiliario del giudice; mandatario in rem propriam dei creditori, ma è debitore che compie atti di gestione: (Cass. 21828/2021).

Le conseguenze pratiche dell'omologazione

Le spese degli ausiliari

Gli ausiliari del GE dovranno essere liquidati.

✓ **Da parte di chi?** Ad opera **del GE** (Cass. 23482/2018: quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale).

✓ **Ma a carico di chi?**

A. come tara sul ricavato (non opera, però, il principio dell'art. 152 CCII per liquidazione giudiziale dei beni venduti fuori dalla procedura); V. T. Bari 21.11.2022 (per liquidazione beni ex artt. 14-ter ss., l. 2012, n. 3 «ove l'attivo che il debitore mette a disposizione della massa dei creditori provenga dalla vendita di un immobile in sede esecutiva ancora pendente, somme da al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del GE).

B. a carico del debitore, con inserimento degli stessi quali creditori nel piano di ristrutturazione,

C. poste a carico del creditore procedente **ex art. 8 d.p.r. 115 del 2002** (ossia di chi, richiedendoli, li ha anticipati). Il creditore procedente potrà poi farle valere nell'ambito della procedura di composizione del sovraindebitamento. **A carico del creditore: soluzione più rituale**

Soluzione più pratica: aderire a quanto previsto (se previsto) all'interno del piano o di coordinamento tra gli uffici.

Prassi efficiente: liquidazione prima dell'omologa del piano.

Il piano del consumatore e le procedure mobiliari presso terzi

Art. 67 c. 3 CCII (conf ad art. 8 c. 1bis L. 3/12, introdotto dal d.l. n. 137 /2020 conv. con modificazioni nella l. 176/2020)

- *La proposta può prevedere anche **la falcidia e la ristrutturazione** dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con **cessione del quinto** dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno...(allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a ...).*
- La cessione o l'assegnazione del quinto dello stipendio operano il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).
- **Dunque il cessionario del quinto non beneficia di un effetto conclusivo ed immutabile**, come nella cessione del credito tout court, ma soltanto di una modalità di riscossione, che esige successivi pagamenti periodici e che diviene incompatibile con la procedura concorsuale. Dunque: **«la cessione “preventiva” non è opponibile alla procedura da sovraindebitamento**

Ma che è **effetto ha questo sulle procedure esecutive presso terzi** in corso (artt. 543 e ss c.p.c. o addirittura sulle assegnazione di 1/5 dello stipendio/pensione già avvenute? (art. 545 c.p.c. commi 4 e ss).

Il piano del consumatore e le procedure mobiliari presso terzi

Cessione del quinto: ipotesi di legge è analoga a quella in cui il «quinto dello stipendio sia stato oggetto di pignoramento»

In entrambi i casi: «si realizza una modificazione soggettiva del destinatario finale della somma attraverso una cessione pro solvendo di una parte del credito (Cass. 8 febbraio 2007, n. 2745).

La procedura da «sovraindebitamento» in virtù della richiamata universalità, **travolge tutte le obbligazioni precedenti piegandole all'unico ambito deputato a dare ordine ai pagamenti sulle basi concorsuali..**

Ciò cosa implica?

Sospensione automatica procedure esecutive presso terzi in cui viene pignorato quinto? NO

Serve sempre **sospensione del GD**, che valuta ammissibilità del piano...

Il GE cosa fa se gli **viene mostrato solo un piano** che prevede **ristrutturazione/falciatura** debiti? Istanza ex art. 486 c.p.c. il GE prende provvedimenti nelle sua attività direttiva **ex art. 484 c.p.c.**

In caso di sospensione del GD **non va emessa ordinanza di assegnazione.**

IL **GE dichiarerà la sospensione** (art. 623 c.p.c.), ma non svincola.

Intervenuta omologa? Svincola? Per tesi improcedibilità tombale si... per tesi congelamento forse no (situazione però diversa dalla immobiliare, in considerazione della presenza del terzo e delle somme che non possono accantonarsi per una futura riassunzione).

Sicuramente **somme - con provvedimento del GE - vanno messe a disposizione della procedura di «sovraindebitamento»**

Possiamo immaginare che residui solo un effetto prenotativo...

Se cessione del credito deriva **da assegnazione pro solvendo del GE ex art. 553 c.p.c.** del credito a maturarsi (1/5 stipendio, pensione ecc.) **per Corte Cost. n. 65 del 2022** può rientrare nella falcidia e nella ristrutturazione del piano come per cessione di diritto di privato.

Motivazione:

«Nel caso dell'assegnazione giudiziale l'art. 2928 cod. civ., cui rinvia l'inciso finale dell'art. 2925 cod. civ., stabilisce che la cessione del credito disposta dal giudice è sempre pro solvendo e, dunque, sino alla riscossione del credito, non estingue il debito principale, il che giustifica la possibile falcidia e ristrutturazione della persistente situazione debitoria.

Il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, **non esercita alcun potere decisorio** di tipo contenzioso, **né attribuisce al creditore un nuovo titolo**, ma si limita - dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 553 del codice di procedura civile - ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva».

V. Cass. 18123/2023: «assegnazione del credito, in quanto disposta «salvo esazione», non opera l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.),»

Pagamenti previsti in ordinanza possono essere oggetto di falcidia e rimodulazione

Effetti sull'ordinanza di assegnazione

Conseguenze:

1. **prima dell'omologa** del piano, i **pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono efficaci**;
2. l'**omologazione** del piano **rende inefficaci**, i pagamenti successivi nei confronti dei creditori precedenti alla pubblicità dell'omologa ex art. 13, c 4, L 3 del 2012/art. (restituzione di quanto percepito);
3. Il provvedimento di **omologa del GD** dovrebbe indicare: «la sospensione dei pagamenti come previsti dall'ordinanza, ma da adottarsi in base al piano» (v. ord. Trib. Grosseto 16.03.2021).

L'ordinanza di assegnazione e l'omologa del piano gli effetti per i soggetti interessati

L'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'articolo 553 c.p.c. per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il **momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi** (Cass. 2021 n. 3850, Cass) dando vita alla mutazione soggettiva del credito: Cass. 17441 del 04/07/2018)

Il creditor creditoris dunque **è liberato se paga al creditore**, il quale poi sarà tenuto alla **restituzione**

Il debitore potrà **sempre instaurare un giudizio autonomo** (fuori dall'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) per far accertare che non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del caso, per ottenere la restituzione delle somme già incassate (Cfr. Cass. 12690/2022).

Ma assegnazione effettuata dopo omologa piano?

Illegittima; ma da impugnarsi, come?

Ante assegnazione con istanza al **GE ex art. 486 c.p.c.**, e se necessario con **opposizione ex art. 615 c. 2 c.p.c.** (carenza del diritto a portare a soddisfare il credito in via di esecuzione individuale (cfr. 15/02/2021, n. 3859 e 3850/21 cit.).

Infine con **opposizione ex art. 617 c.p.c.** avverso **l'assegnazione viziata** poiché emessa in presenza di causa di improcedibilità, quale rimedio ultimo

Cfr. **Ordinanza n. 12673 del 20/04/2022** (irretrattabilità riparto approvato in sede esecutiva, pur in presenza di fallimento precedente ed impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebitto; tranne ove soggetto interessato non sia stato messo in condizione di far valere la contestazione)

**La migliore soluzione è
però sempre la
collaborazione tra
Uffici...**
Grazie per l'attenzione

Maria Ludovica Russo